



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO N. 37**

Riunione del 11 aprile 2012

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai – Presidente/Relatore
- Avv. Thomas Martone – Vice Presidente
- Avv. Claudio Zander - Componente

40.11-12 Procedimento disciplinare a carico di Cormaci Giuseppe,

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **CORMACI GIUSEPPE**, " *Per aver, in violazione degli Artt.42 e 52 Statuto Fipav e 31 Regolamento di Amministrazione e Contabilità, nella sua qualità di Presidente del Comitato Provinciale Fipav di Reggio Calabria , stipulato in data 08.01.99, arrogandosi poteri e funzioni non proprie della carica rivestita, un contratto di lavoro subordinato con tale Martorano Aldo, provvedendo quindi alla compilazione ed inoltro dei relativi modelli fiscali obbligatori, nella consapevolezza dell'illegittimità del proprio comportamento ben sapendo di non poter assumere direttamente personale dipendente né di formalizzare dichiarazioni di rilevanza fiscale in nome della FIPAV, così usurpando le funzioni spettanti solo al legale rappresentante della Federazione e gravando la stessa di ogni onere derivante dal detto rapporto di lavoro; nonché per aver ommesso di prestare la doverosa collaborazione con gli Organi Centrali, rifiutandosi di produrre la documentazione richiestagli al fine dell'accertamento dei fatti; con grave pregiudizio per l'organizzazione federale nazionale e periferica tanto che il Consiglio Federale Fipav, riscontrate le palese irregolarità nella gestione del Comitato, ne ha disposto il commissariamento".*
Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e C dell'art. 49 R.G.

Alla riunione del 11 APRILE 2012 erano presenti per la Procura federale l'Avv. Mario Tobia, che chiedeva applicarsi nei confronti dell'incolpato la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 10.

L'incolpato di persona assistito e difeso dall'Avv. Fulvio Mancini, il quale, riportandosi, alla memoria già depositata in atti chiedeva non farsi luogo a sanzione ovvero, in subordine contenersi ai minimi edittali le sanzioni eventualmente applicande.



Udite le parti ed esaminati gli atti, la CGN considera il seguente svolgimento della vicenda che ha dato luogo al procedimento:

FATTO: Nel corso di una verifica amministrativa effettuata dagli Uffici Federali con il supporto del consulente fiscale della FIPAV, emergeva una grave irregolarità gestionale posta in essere dal Comitato Provinciale di Reggio Calabria, nella persona del presidente Sig. Giuseppe Cormaci. Quest'ultimo, infatti, risultava aver attivato di propria iniziativa e senza autorizzazione della sede Centrale, che manteneva all'oscuro del proprio operato, un rapporto di lavoro dipendente o assimilato con tal Sig. Aldo Martorano. Con comunicazione prot. AT/001379 del 3 novembre 2011, il Segretario generale FIPAV contestava al Sig. Cormaci la gravità del comportamento posto in essere, richiedendo, in pari tempo, la trasmissione di una serie di atti e documenti relativi a quanto posto in essere nonché la documentazione idonea ad attestare la cessazione immediata del rapporto di lavoro posto in essere per conto della Federazione con abuso di rappresentanza. In data 22 novembre 2011, il Cormaci faceva pervenire una comunicazione di scuse ed assunzione di responsabilità in ordine a quella che egli stesso definiva *"una grave disfunzione imputabile ad inesperienza"*; egli, tuttavia, ometteva di ottemperare integralmente alla richiesta di trasmissione dei documenti ricevuta, allegando alla propria comunicazione esclusivamente una ricevuta di comunicazione UNILAV in data 10 novembre 2011, dalla quale risultava la cessazione del rapporto di lavoro col Martorano, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex lege 127/97 al fine di assumere personale ed esclusiva responsabilità per l'accaduto e di rendere *"dichiarazione di impegno a rispondere personalmente a qualsiasi istanza dovesse pervenire alla Federazione"*, dichiarazione peraltro non richiesta nella comunicazione di cui sopra. La FIPAV, con comunicazione prot. AT/001433 del 1 dicembre 2011, a firma del Segretario generale, sollecitava nuovamente l'invio della documentazione contabile e fiscale già richiesta così come del già richiesto atto idoneo a determinare la cessazione del rapporto. Solo quest'ultimo elemento perveniva alla federazione in data 13 dicembre 2011, mentre veniva nuovamente omesso l'invio dei documenti obbligatori di lavoro, adempimenti assicurativi, contributivi e fiscali relativi al dipendente. Con provvedimento del 3 febbraio 2012 il Consiglio federale, ritenuta la gravità dei comportamenti posti in essere dal Cormaci, preso atto delle dimissioni nelle more dal medesimo rassegnate, secondo quanto disposto dall'art. 51 comma 6 della Statuto federale, disponeva la nomina di un Commissario straordinario che consentisse, nei termini statutari, la ripresa delle normali e regolari attività dell'Organo territoriale. Dall'esame degli atti del Comitato sottoposto a commissariamento e dalla parziale documentazione trasmessa dal Cormaci la FIPAV poteva apprendere : a) che il rapporto di lavoro con il Martorano era stato instaurato da Comitato provinciale di Reggio Calabria in violazione delle norme di cui agli artt. 12,20,25,26 del TU 30 giugno 1965 n. 1124 in data 1 ottobre 1999; b) che



solo ad esito di ispezione effettuata il 13 ottobre 1999 dalla DPL Reggio Calabria il suddetto rapporto era stato regolarizzato in pari data, facendo, figurativamente, risultare l'assunzione come compiuta nei 5 giorni antecedenti (termine massimo per la denuncia del lavoratore alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, secondo la normativa all'epoca vigente); c) che, comunque, la denuncia all'INAIL era stata effettuata in data 15 ottobre 1999, quindi in ritardo; d) che comunque permaneva l'irregolare tenuta dei libri obbligatori (all'epoca libro-matricola e libro-paga, successivamente alla legge 6 agosto 2008, n. 133, libro unico del lavoro); e) aveva omesso di consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, la documentazione obbligatoria. Il Comitato, inoltre, al fine di regolarizzare le gravi violazioni commesse e che successivamente hanno dato luogo a consistenti sanzioni amministrative, utilizzava i dati fiscali della Federazione Nazionale, pur utilizzando i dati personali del Cormaci falsamente indicati come quelli del "rappresentante del datore di lavoro" che, peraltro, risultava essere la FIPAV e non il Comitato Provinciale reggino. L'altra circostanza emersa nell'occorso era che, comunque, la commistione di dati fiscali e l'utilizzo di codici identificativi della FIPAV era stata mantenuta in essere a totale insaputa degli organi centrali per ben 12 anni, mai resa nota se non deliberatamente occultata e solo casualmente scoperta.

L'ACCUSA: sosteneva che, pur non avendone il potere, il Cormaci aveva assunto il Martorano quale dipendente a tempo indeterminato e pur provvedendo direttamente, sia pur con colpevole ritardo, a tutti gli adempimenti amministrativi e sostenuto per intero i costi del rapporto e le sanzioni economiche conseguenti alle irregolarità, egli aveva illegittimamente usato il codice fiscale e la partita IVA della FIPAV all'insaputa del Presidente Federale, unico legale rappresentante, a termini di Statuto della FIPAV e di qualunque altro organo centrale, rimasti all'oscuro del rapporto per circa 12 anni, sino a quando la circostanza non era venuta casualmente alla luce. Ritenuto che il presidente Cormaci non aveva né avrebbe potuto avere il potere di stipulare il contratto di lavoro subordinato (del resto non possibile neppure per gli organi centrali sino al 2002), che l'utilizzo abusivo dei dati identificativi fiscali della Federazione era stato con piena consapevolezza posto in essere dal Presidente del comitato territoriale calabrese, pur senza intento alcuno di trarne un personale, ingiustificato profitto in danno della Federazione, quanto piuttosto di mantenere in essere un rapporto di lavoro viziato sin dalla propria origine, pur riconoscendo che nessun grave danno si era prodotto dalla condotta potenzialmente lesiva degli interessi federali posta in essere dal Cormaci al fine di favorire il movimento pallavolistico locale, dal che desumeva l'applicabilità delle attenuanti ad una condotta altrimenti meritevole delle massime sanzioni disciplinari, riteneva la responsabilità disciplinare dell'incolpato che aveva



comunque dimostrato uno *"smaccato disprezzo delle regole e dei doveri connessi alla sua carica istituzionale che richiede rigore e trasparenza"*

LA DIFESA DELL'INCOLPATO: pur ammettendo i fatti nella loro esistenza storica, giustificava l'operato del Cormaci con l'urgenza della situazione creatasi dodici anni orsono in esito alla ispezione della DPL che aveva accertato come lavoro dipendente "sommerso" la prestazione svolta dal Martorano in favore del comitato e dall'assenza di titolarità di dati identificativi fiscali in capo al "Comitato di gestione", composto dal Comitato Provinciale reggino, dall'Amministrazione comunale che aveva concesso l'impianto cui il Martorano era addetto, e da numerose società ed associazioni sportive che dell'impianto stesso fruivano, che avevano indotto il Cormaci, nell'urgenza, a dichiararsi rappresentante del soggetto i cui dati fiscali vennero utilizzati (secondo la difesa il Comitato *non poté fare a meno* di utilizzare i dati suddetti) per regolarizzare la posizione. Ad attestazione della regolarità con la quale il Comitato Provinciale aveva gestito il rapporto, confermava che lo stesso era stato intrattenuto per ben 12 anni *"nella più assoluta serenità"* ed allegava, a conferma un DURC del 14.4.2010, ribadendo, in ogni caso la volontà del Cormaci di assumersi ogni responsabilità per la situazione ritenuta, ancorché solo eventualmente, foriera di difficoltà per l'"ignara" FIPAV, lasciata all'oscuro dell'abuso per 12 anni.

OSSERVA LA CGN

Le difese svolte dall'incolpato non appaiono tali da consentire di escluderne la responsabilità disciplinare per un'azione posta in essere quanto meno con colpa grave, stante anche la particolare diligenza nello svolgimento di compiti istituzionali imposta ad ogni Presidente di Comitato provinciale dall'importante ruolo rivestito nella realtà territoriale. Si ritiene pertanto di condividere pienamente l'assunto della Procura Federale secondo la cui relazione possono essere all'incolpato riconosciute le attenuanti *"di aver agito non per interesse personale ma per quello del movimento pallavolistico reggino e di non aver provocato danni economici effettivi"*. Per contro, tutta l'azione condotta dal Cormaci nell'occorso appare inficiata da una serie tale di violazioni di leggi statali e di regolamenti interni all'Organizzazione Sportiva che, in assenza delle suindicate attenuanti, il giudizio di questa Commissione potrebbe giungere all'applicazione delle sanzioni regolamentari nella misura massima. Nel caso di specie, tra l'altro, ove non si possa parlare di una "violazione disciplinare di pericolo", sussiste comunque indubbiamente un rilevante danno all'immagine della Federazione, identificabile o identificata, presso i competenti Organi, quale ente responsabile di violazioni attinenti alla regolarità e sicurezza del lavoro dipendente, alle norme concernenti l'assunzione dei dipendenti delle Federazioni Sportive (quella di specie è avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge 178/2002), delle norme fiscali e di normative connesse in campo previdenziale (Inps/Inail/Enpals) e lavorativo (T.U. 1124/65 etc.), non ritenendosi che, nella fattispecie, la regolarizzazione del dipendente irregolarmente assunto, ancorché nell'imminenza del termine imposto dalla DPL



non potesse essere avviata, in considerazione del difetto di attribuzione del codice fiscale al Comitato di gestione, con altri mezzi da quello dell'utilizzo illegittimo dei dati fiscali della FIPAV, stante la partecipazione al medesimo comitato di soggetti già titolari di codice fiscale, ovvero stante la possibilità di richiedere tempestivamente le debite autorizzazioni o deleghe agli organi centrali, ovvero quella di utilizzare lo stesso Comitato di gestione (altrimenti inutile, in quanto creato proprio per gestire l'impianto sportivo ed i servizi a questo connessi) come ente datore di lavoro del dipendente. Nessuna difesa viene svolta dall'incolpato, poi, in merito al colpevole, prolungato silenzio mantenuto sulla vicenda nei confronti degli Organi centrali né sulla sua mancata collaborazione nel fornire la documentazione più volte richiesta dagli Uffici Centrali della federazione. In buona sostanza la prolungata azione dell'incolpato e le omissioni consistite nella irregolare tenuta dei libri obbligatori previsti, tra l'altro anche dall'art. 36 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità FIPAV, oltre che dalle leggi succedutesi nel tempo, nelle colpevoli reticenze nei confronti degli organi centrali, appare dettata dall'indubbio intento di mantenere in vita un rapporto di lavoro *ab origine* viziato, nel che, a prescindere di ogni tornaconto personale, è ravvisabile un conflitto di interessi. Secondo quanto previsto dall'art.10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, che i tesserati hanno il dovere statutario di rispettare ex art. 17 III comma Statuto Fipav, *"i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, sono tenuti a prevenire, situazioni anche solo apparenti di conflitto, con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone collegate"*. Onde deve ritenersi violato il suddetto combinato normativo ogniqualvolta, in pregiudizio degli interessi e dell'immagine della Federazione, vengano poste in essere dal tesserato azioni o commesse omissioni che pongano la FIPAV in situazioni che rappresentano o anche solo potenzialmente potrebbero rappresentare violazione di normativa statale, comportando per gli organismi centrali rischi economici e giudiziari, seppur perpetrate al fine di favorire la realtà sportiva locale, ovvero persone che il tesserato, come accaduto nel caso di specie, con personalissima valutazione di merito, ritiene di voler proteggere o aiutare.

La valutazione delle circostanze attenuanti, unita alla considerazione della personalità dell'incolpato induce la CGN a condividere in pieno le richieste della Procura Federale

P.Q.M.

La CGN ritenuta la responsabilità disciplinare del tesserato Giuseppe Cormaci dispone nei confronti del medesimo la sospensione da ogni attività federale per mesi dieci.

Roma, 23 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai